

Delibera n. 182/99 (adottata il 16 dicembre 1999)

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SULL'INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO PER L'ANNO 2000

(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 297 del 20 dicembre 1999)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 dicembre 1999,

Premesso che:

- con la deliberazione 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: delibera n. 162/99) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n.172/99), ha disposto, ai fini della definizione di modalità e condizioni delle importazioni nel caso in cui risultino insufficienti le capacità di trasporto, la presentazione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) di richieste da parte dei soggetti interessati ad un vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2000;

- il disposto dell'articolo 4 comma, 4.11, della deliberazione dell'Autorità n. 162/99, prevede che se, in esito alle valutazioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla compatibilità delle suddette richieste con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione, le suddette domande possano essere integralmente soddisfatte, lasciando una residua capacità ovvero se capacità si rendesse disponibile nel corso dell'anno 2000, tale capacità venga assegnata, previa informazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai soggetti interessati sulla base dell'ordine di ricevimento delle richieste;

- il disposto del medesimo articolo di cui al precedente alinea prevede inoltre che, qualora la domanda sia superiore alla capacità disponibile, tale capacità venga allocata attraverso una procedura in seguito definita e che solo successivamente all'esperimento di tale procedura, qualora ulteriore

capacità si renda disponibile nel corso dell'anno 2000, si faccia ricorso al criterio di cui al precedente alinea;

- quanto indicato al precedente alinea era stato previsto dal momento che, in caso di esubero della domanda rispetto alla capacità disponibile, la procedura di cui all'articolo 4, comma 4.10, della deliberazione n. 162/99, avrebbe dovuto, per ragioni di equità ed efficienza nella allocazione della capacità di interconnessione disponibile per l'anno 2000, comunque e direttamente garantire la piena allocazione della capacità disponibile ai richiedenti;

- a seguito della comunicazione del Gestore della rete nazionale di trasmissione con la quale veniva reso noto l'eccesso della domanda rispetto alla capacità disponibile l'Autorità, con la deliberazione 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 286, del 6 dicembre 1999, ha definito disposizioni in materia di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, prevedendo l'applicazione di un limite alla detenzione di quote della massima capacità di trasporto disponibile pari al 20% nonché, con specifico riferimento alle richieste di vettoriamiento internazionale presentate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2 della deliberazione n. 162/99, per l'importazione da uno dei Paesi confinanti con l'Italia, l'applicazione di un limite pari al 15% nel caso in cui la capacità disponibile sull'interconnessione con tale Paese risulti inferiore a quella richiesta;

- il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha comunicato all'Autorità, con nota in data 15 dicembre 1999, prot. AD/P990127, che, allo stato attuale delle verifiche relative alle rettifiche operate dai richiedenti al fine di rispettare i limiti alla disponibilità di quote della capacità di interconnessione complessiva e per singola frontiera previsti dall'articolo 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione dell'Autorità n. 180/99, si evidenzia, anche in relazione a singoli mesi dell'anno 2000, una residua capacità di trasporto sull'interconnessione da alcuni Paesi confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura prevista dal richiamato articolo 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità n.180/99;

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;
- la deliberazione dell'Autorità n. 162/99;
- la deliberazione dell'Autorità n. 172/99;
- la comunicazione dell'Autorità 11 novembre 1999 recante modalità applicative della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, recante disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99;
- la deliberazione dell'Autorità n. 180/99;

Ritenuto che:

- sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione dell'Autorità n. 180/99 prevedendo modalità per l'assegnazione della residua capacità di trasporto sull'interconnessione da Paesi confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura prevista dalla deliberazione dell'Autorità n.180/99, così da fare in modo che l'intera capacità disponibile sull'interconnessione dal singolo Paese confinante risulti completamente allocata, nei limiti delle quantità richieste, in esito alla procedura disciplinata dalla medesima deliberazione;
- sia opportuno prevedere che la residua capacità sia assegnata in misura uguale ai richiedenti sino a concorrenza della quantità richiesta e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 180/99;

DELIBERA

Articolo 1 Modalità di assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione per l'anno 2000 in esito alla procedura di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99

-
- 1.1 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai fini dell'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sull'interconnessione per l'anno 2000 per l'importazione di energia elettrica da un singolo Paese confinante, nel caso in cui abbia trovato applicazione, per l'importazione da tale Paese, il disposto dell'articolo

5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99, assegna per ciascun mese dell'anno 2000, definendo profili mensili costanti di immissione dal Paese confinante, la residua capacità di trasporto disponibile in misura uguale ai soggetti che hanno presentato richieste di vettoriamento internazionale positivamente verificate dal Gestore medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 4.7, della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, fino a concorrenza della quota della capacità richiesta non precedentemente assegnata ai sensi del richiamato articolo 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità n. 180/99, dandone comunicazione ai soggetti interessati e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 22 dicembre 1999.

- 1.2 Le assegnazioni di cui al precedente comma 1.1, diventano definitive qualora il soggetto interessato comunichi al Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 28 dicembre 1999, di volersi avvalere della capacità assegnata. Alla comunicazione dovrà essere allegata, pena l'irricevibilità, la documentazione di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99.
- 1.3 Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 1.1 trova applicazione l'articolo 3, commi 3.1. e 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 180/99.

Articolo 2 Disposizioni finali

- 2.1 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 dicembre 1999, l'elenco delle assegnazioni definitive di cui al precedente articolo 1, comma 1.2.
- 2.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.